

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI  
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE

**CUP: B33F03000010004**

**CIG N. 6657280140**

**QUESITO N. 1:**

Premesso che al punto 13.3 del disciplinare di gara (requisiti di qualificazione progettuale) codesta spettabile amministrazione chiede ai concorrenti progettisti di aver effettuato nell'ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando almeno un servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.452.369,26 inerenti in particolare la progettazione di opere civili di maggiore complessità in categoria EDILIZIA con destinazione funzionale E.13 del D.M. 143/13 (corrispondente alla Id della legge 143/49 e IBM del D.M. 18/11/71).

Tutto ciò premesso si precisa che la normativa vigente ossia il D.M. 143/2013 all'art. 8 riporta espressamente che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al citato decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Il D.M. 143/2013 parla di categoria d'opera (in questo caso edilizia e non destinazione funzionale come da voi indicato nel disciplinare) fermo restando che il grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di complessità inferiore.

A tal proposito si è espressa favorevolmente anche l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la determina n. 4 del 25/02/2015. In particolare al punto 4 ribadisce espressamente il concetto previsto dalla vigente normativa sopra riportato ossia che per servizi ricadenti nella stessa categoria d'opera (EDILIZIA) non è richiesta l'identica destinazione funzionale (E.13), fermo restando il grado di complessità pari o superiore

Si chiede di confermare quindi, di considerare ai fini del raggiungimento del requisito oltre alla destinazione funzionale E.13 anche tutte le altre destinazioni funzionali rientranti nella categoria d'opera EDILIZIA aventi un grado di complessità 1,20 o superiore.

**RISPOSTA N. 1**

La risposta al quesito è positiva, per quanto concerne la categoria “EDILIZIA”, in relazione al seguente requisito di qualificazione progettuale previsto dal disciplinare di gara:

13.3.1 **Per la progettazione delle opere in cat. OG 1 e OS 33:** Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando almeno un servizio di **progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 1.452.369,26** inerenti in particolare la progettazione esecutiva di opere civili di maggiore complessità, in categoria EDILIZIA, con destinazione funzionale *“Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti*

*commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese” ID. Opere: E.13 del D.M. 143/13 (corrispondente alla l/d della L. 143/49 e l/b del D.M. 18/11/71).*

Infatti, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 143/2013 e ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 1/2015, *“nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*. Esemplicando, al fine della dimostrazione del possesso di capacità progettuale in categoria EDILIZIA, destinazione funzionale E.13, è consentito l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di opere in categoria EDILIZIA, con grado di complessità uguale o superiore a 1,20, anche se con destinazione funzionale diversa da E.13 “Palasport”.

Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 143/2013, ove afferma che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”*.

Per volontà di massima trasparenza e chiarezza *erga omnes*, si precisa ai sensi della medesima determinazione dell’ANAC n. 1/2015, le considerazioni di cui sopra NON appaiono estensibili alla **categoria “IMPIANTI”**, in quanto *“nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. Pertanto laddove il disciplinare di gara richiede:*

- al punto 13.3.2 che **Per la progettazione delle opere in cat. OS 28:** sia stato effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione **esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 571.205,92**, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI *“Impianti meccanici a fluido a servizio degli edifici”* - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 *“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”* (corrispondente alla III/b” della L. 143/49 e alla cat. l/b del D.M. 18/11/71):
- al punto 13.3.3.: **Per la progettazione delle opere in cat. OS 30:** Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione esecutiva **per un importo complessivo non inferiore a € 409.102,83**, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI *“Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota”* - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13 *“Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”* (corrispondente alla III/c della L. 143/49 e alla cat. l/b del D.M. 18/11/71),

entrambi i requisiti di qualificazione professionale nella categoria IMPIANTI (rispettivamente con destinazione funzionale IA.02 e IA.03) non sono dimostrabili con il possesso dei requisiti nella medesima categoria IMPIANTI, con medesimo grado di complessità o superiore, ma con altre destinazioni funzionali, caratterizzate da specificità diverse da quelle prescritte dal disciplinare di gara.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO

F.to ing. Mauro Proverbio